

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

DELLA LEGGE 21 GENNAIO 1994 N. 53

Corretto da delibera 16 settembre 2003 e 19 giugno 2007

- 1) Il Consiglio dell'Ordine *designa due Consiglieri*, cui viene affidata la preventiva istruttoria delle domande dirette ad ottenere la prescritta autorizzazione di cui all'art. 1 della L. 53/94;
- 2) il Consigliere Delegato compie tutti gli atti necessari per l'istruttoria della istanza ed assume la posizione di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, esercitando i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa Legge;
- 3) il Consiglio a sua volta provvede nel successivo termine di *gg.60 dalla conclusione dell'istruttoria*.
In tale occasione, per il caso di accoglimento dell'istanza, *gli stessi Consiglieri Delegati provvederanno* alla numerazione e vidimazione del registro di cui all'art. 8 della L. 53/94.
- 4) Ove, a seguito dell'esame del Consiglio, si manifesti la necessità o l'opportunità di ulteriore e più ampio accertamento, la pratica viene riassegnata allo stesso Consigliere Delegato ai sensi del precedente punto 2, il quale riferirà direttamente al Consiglio, nel successivo termine di giorni 60.
- 5) Identica procedura di cui ai punti 2, 3, 4, è prevista, nelle ipotesi di revoca dell'autorizzazione, previa formale convocazione in

Camera di Consiglio dell'istante da parte del Consiglio dell'Ordine, salvo quanto previsto in via cautelare dall'art. 7, 1° comma, L. 53/94.

6) In caso di revoca o annullamento della revoca, il Segretario provvede ad inviare, anche telegraficamente all'avvocato, titolare dell'autorizzazione, formale diffida a procedere all'immediata consegna del registro di cui all'art. 8 della L. 53/94, sul quale verranno annotati, da parte dello stesso, gli estremi del provvedimento di revoca e di annullamento della revoca.

Alle suddette annotazioni il Segretario provvede anche sul registro istituito ai sensi del punto 8 del presente regolamento.

7) I provvedimenti di autorizzazione, di revoca o di annullamento della revoca delle autorizzazioni, vengono resi pubblici: mediante affissione nell'apposita bacheca e mediante invio di copia del relativo provvedimento al Presidente del Tribunale di Bergamo.

8) Il Consiglio dell'Ordine provvede ad istituire un apposito registro, nel quale verranno annotati i nominativi degli avvocati, nei cui confronti si è proceduto al rilascio della autorizzazione di cui all'art. 1 della L. 53/94, nonché dei relativi provvedimenti di revoca, o annullamento della stessa. Alla tenuta ed all'aggiornamento di detto registro *provvedono i Consiglieri delegati di cui al punto 1.*

9) Ottenuta da parte del Consiglio l'autorizzazione di cui all'art. 1 della L. 53/94, l'avvocato, cui è stata concessa detta autorizzazione, deve procedere al deposito presso gli Uffici del

Consiglio dell'Ordine dell'apposito Registro Cronologico di cui all'art. 8 della L. 53/94, alla cui numerazione e vidimazione procederà, nel successivo termine di gg.30 dal detto deposito, il *Presidente o i Consiglieri.*

10) *Ai Consiglieri delegati spetta, altresì,* di procedere alla vidimazione degli atti da notificarsi ai sensi del disposto di cui all'art. 4 della L. 53/94.

Il Consiglio dell'Ordine procede ad istituire un apposito Registro nel quale verranno annotati cronologicamente gli atti depositati per la vidimazione, di cui all'art. 4 della L. 53/94, con indicazione del nominativo del richiedente, del nominativo del destinatario della notifica, della natura dell'atto e della data di vidimazione;

Al momento del ritiro dell'atto, l'avvocato richiedente dovrà sottoscrivere personalmente o a mezzo di incaricato dello studio munito di delega, atto attestante la data dell'avvenuto ritiro da parte dello stesso dell'atto.

Ai termini per gli adempimenti del Consiglio, *e dei Consiglieri delegati* si applica la sospensione nel periodo feriale, dal 1° agosto al 15 settembre secondo le modalità vigenti per i termini processuali.